

COMUNE DI FRAGAGNANO

Deliberazione Giunta Comunale del 24 luglio 2025, n.106

Aprovazione PUE ad iniziativa privata recante: «Contesto della trasformazione per attività produttive in via di formazione» Comparto D2 - sub Comparto 1, ai sensi degli art. 15 e 16 della L.R. 20/2001 e successiva L.R. n. 21/2011.

L'anno DUEMILAVENTICINQUE questo giorno VENTIQUATTRO del mese di LUGLIO alle ore 12:45 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
FISCHETTI Giuseppe	SINDACO	Presente
Bisanti Serena	ASSESSORE	Presente
Traetta Lucia	ASSESSORE	Presente
Cannarile Massimiliano	ASSESSORE	Presente
Galeone Antonio	ASSESSORE	Presente
Totale Presenti	5	Totale Assenti
		0

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Marianunzia Margherita.

In qualità di SINDACO, il Sig. FISCHETTI GIUSEPPE assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE TECNICO**PREMESSO CHE:**

- il Comune di Fragagnano è dotato di Piano Urbanistico Generale, attualmente vigente ed approvato dal Consiglio Comunale ai sensi della Legge Regione Puglia n. 20/2001, con propria Deliberazione n. 57 del 29.12.2014, esecutiva ai termini di Legge e per quanto contenuto nella D.G.R. n. 2110 del 14.10.2014;
- l'attuazione del predetto strumento urbanistico di pianificazione generale è subordinata anche, e per alcune parti del territorio, allo studio dei *Comparti* mediante la predisposizione dei Piani Urbanistici Esecutivi (P.U.E.), come disciplinati dall'art. 16 della Legge Regione Puglia n. 20 del 27 luglio 2001 e s.m.i. e dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.G.;
- il *Comparto* costituisce una *"unità di intervento e/o di ristrutturazione urbanistica ed edilizia"* e può comprendere immobili da trasformare e/o aree libere da utilizzare secondo le previsioni e prescrizioni del PUG e/o dei PUE;
- la realizzazione degli interventi previsti nel *comparto* è subordinata all'approvazione del Piano Urbanistico Esecutivo di iniziativa pubblica e/o privata esteso all'*intero comparto*;
- il *Comparto* ha la finalità precipua di conseguire, tra i proprietari e/o gli aventi titolo interessati, la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri connessi all'attuazione del PUG stesso attraverso piani attuativi, come prescritto dalla normativa introdotta dall'art. 14 della L.R. 27.07.2001 n. 20.

CONSIDERATO CHE:

- fra le aree di nuovo insediamento previste dal P.U.G. è stato individuato anche il *comparto 02 - insediamento*

per attività industriali e artigianali in formazione, meglio dettagliato all'Art. 19/5 delle NTA 1 Parte - Strutturale;

- il suddetto Contesto è da destinare ad attività di nuovo impianto per accogliere insediamenti per attività economiche terziarie e secondarie con i relativi servizi e le relative infrastrutture;
- Il Comune di Fragagnano, con il suo Piano Urbanistico Generale, individua due "Aree O" destinate al Settore Produttivo:

- ✓ La **Zona 01**, già interessata da piano PIP approvato, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 56/80, con delibere del C.C. n. 105/93 e n. 11/94, successivamente approvate dal CORECO di Taranto in data 16.03.94;
- ✓ La **Zona 02** per ampliamento della zona D1, destinata a nuovi insediamenti per attività produttive;

TENUTO CONTO CHE:

- la zona D1 non può garantire l'insediamento di nuove attività in quanto i lotti attualmente risultano tutti assegnati rendendo l'area satura e già operante nel Settore;
- le richieste avanzate all'Amministrazione per l'insediamento di nuove attività risultano essere sempre più numerose e, pertanto, l'Amministrazione Comunale intende valorizzare maggiormente il proprio territorio, accogliendo le richieste degli Imprenditori interessati, anche attraverso la formazione di una nuova Area *per attività industriali e artigianali*;
- in data 24.09.2024 con nota prot. 10461, il Sindaco *pro tempore*, al fine di dare una più agevole pianificazione ed attuazione del Comparto di attuazione D2, chiedeva al Responsabile del Settore Tecnico di valutare la fattibilità tecnica di "*suddividere l'area in n. 2 comparti (di cui n. 1 già servito da opere di urbanizzazione primaria}*", al fine di soddisfare contemporaneamente sia le finalità del PUG sia la volontà di accogliere nel proprio territorio nuove attività;

CONSIDERATO CHE:

- la normativa regionale ha previsto per i Comparti di intervento la possibilità della loro "*suddivisione in comparti di dimensione più ridotte*", ovvero la modifica della loro perimetrazione, con le condizioni e limitazioni imposte dalla medesima norma regionale, allo scopo di consentire l'approvazione di tale fatti-specie di variazione del PUG in sede esclusivamente comunale;
- il **D.L. n. 70 del 13.05.2011**, convertito con modificazioni in **Legge n. 106 del 12.07.2011**, ha modificato l'articolo 17 della **Legge n. 1150 del 17.08.1942**, introducendo il **principio di attuazione di piani esecutivi** attraverso la suddivisione in sub-comparti nei casi di mancata attuazione dei piani esecutivi stabilendo che il Comune "... *accoglie le proposte di formazione e attuazione di singoli subcomparti indipendentemente dalla parte restante del comparto, per iniziativa dei privati che abbiano la titolarità dell'intero sub-comparto, purché non modifichino la destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiarie rispettando gli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduti. I subcomparti di cui al presente comma non costituiscono variante urbanistica e sono approvati dal consiglio comunale senza l'applicazione delle procedure di cui agli articoli 15 e 16*"
- l'art. 12 comma 3 della L.R. n. 20/2001, sì come modificato ed integrato dall'art. 16 comma 1 lett. b) della L.R. n. 5/2010, ed in ultimo, per la parte che qui interessa, sostituita dall'art. 4, comma 1, lett. a) della L.R. 28/2016, dispone che:

3. *La deliberazione motivata del Consiglio Comunale che apporta variazioni agli strumenti urbanistici generali vigenti non è soggetta ad approvazione regionale di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), o a verifica di compatibilità regionale e provinciale di cui alla presente legge quando la variazione deriva da:*

(...)

e-bis) modifiche delle perimetrazioni o suddivisioni dei comparti di intervento di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale 28 ottobre 1977, n. 10), di cui all'articolo 51 della l.r. 56/1980 o di cui all'articolo 14 della l.r. 20/2001, nonché modifiche delle unità di minimo intervento, che non comportino incremento degli indici di fabbricabilità e/o la riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico.

VISTE la Tavola n. "P6 - *Carta delle Previsioni Strutturali dei Contesti Territoriali*" e la Tavola n. "P7 - *Carta delle Previsioni programmatiche*" del PUG nelle quali sono individuati i compatti minimi d'intervento che includono diverse proprietà catastali;

DATO ATTO CHE:

- con Deliberazione di C.C. n. **42 del 25.10.2024 si approvava**, in via definitiva, e, pertanto, in attuazione dell'art. 12, comma 3, lett. e-bis) della L.R. 20 del 2001, come modificato ed integrato dall'art. 16, comma 1, lett. b), della L.R. n. 5/2010 e ss.mm.ii., la modifica al P.U.G. vigente ed in particolare la modifica del Comparto di Attuazione «**D.2 - Contesto della trasformazione per attività produttive in via di trasformazione**», con la suddivisione del medesimo in due sub-comparti «**Sub Comparto 1**» e «**Sub Comparto 2**» così come illustrata nei elaborati allegati all'atto deliberativo e conservati in atti;
- la ridefinizione delle nuove unità minime d'intervento non determina alcun incremento dell'indice di fabbricabilità, né comporta la riduzione della dotazione di spazi pubblici o di uso pubblico o la modifica dei carichi insediativi complessivi dell'intero comparto e che l'attivazione di ciascuno dei singoli sub-comparti può costituire entità funzionale autonoma;
- la suddivisione nei due sub-comparti ricalca una divisione catastale già esistente, e permette di dare attuazione al sub-comparto 1, già sostanzialmente urbanizzato, separatamente dal sub-comparto 2, ancora privo di opere di urbanizzazione;
- l'individuazione delle rispettive aree per *standards urbanistici*, pertanto, può prescindere da uno studio dell'intero comparto nella sua interezza;
- in ogni caso lo studio di ciascuno dei due sub-comparti, anche in modo singolo e/o congiunto, rimane assoggettato all'obbligo di presentazione del/i Piano/i Urbanistico/i Esecutivo/i;

DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE la modificazione di perimetrazione persegue l'interesse pubblico inteso come "ordinata e razionale trasformazione del territorio"; infatti, attraverso la modifica di perimetrazione con la suddivisione in due sub-comparti, si è resa agevole e realisticamente possibile l'attuazione delle previsioni del PUG, in considerazione di una superficie inferiore e quindi più gestibile, portando ad una pianificazione esecutiva;

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. **12251 del 07.11.2024** i Germani TAMBORINO FRISAR!, in qualità di proprietari delle aree ricadenti nel Comparto D2, avanzavano Proposta di approvazione Piano Urbanistico Esecutivo relativo al sub Comparto 1 del Comparto D2 «*Contesto della trasformazione per attività produttive in via di formazione*» ai sensi dell'art. 16 della L.R. 20/2001;
- la proposta progettuale, riguardante il Sub Comparto sopracitato, è stata presentata dalla Società di Ingegneria NEW TEKNO S.R.L. (P.IVA.: 028616620734) con sede in Fragnano alla Via Garibaldi n. 6, a seguito di riperimetrazione dell'intero Comparto D2 approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42/2024 sopra richiamata;
- La documentazione tecnica, redatta dai progettisti Ing. Alessia TODARO e Ing. Giuseppe Ignazio TODARO, è stata trasmessa a questo C.E., con nota prot. **12251/2024**, mediante il seguente link:
<https://drive.google.com/drive/folders/1uJD1N8FCLDg8UxaHVsljDBI1AsG7sU2g?usp=sharing>

- Il piano presentato è composto dai seguenti elaborati:

Elaborati Grafici

- ELABORATO 1.1 Inquadramento dell'area del PUE su Carta Tecnica Regionale (CTR)
- ELABORATO 1.2 Inquadramento dell'area del PUE su Aerofotogrammetria
- ELABORATO 1.3 Inquadramento dell'area del PUE su Planimetria Catastale
- ELABORATO 1.4 Rapporti del P.U.E. con il PUG
- ELABORATO 1.5 Rapporto del PUE con i vincoli ambientali
- ELABORATO 1.6 Rapporti con la pianificazione del bacino distrettuale dell'appennino meridionale
- ELABORATO 2.1 Zonizzazione del Comparto

- ELABORATO 2.2 Riporto del PUE su base catastale con zonizzazione
- ELABORATO 3.1 Lotti e ipotesi di inserimento degli opifici
- ELABORATO 3.2 Piano-volumetrico e tipologie edilizia
- ELABORATO 3.3 Carta delle tutele
- ELABORATO 4.1 Urbanizzazioni esistenti

Elaborati di testo

- ELABORATO A Relazione tecnico illustrativa
- ELABORATO B Assetto proprietario
- ELABORATO C Norme tecniche di attuazione
- ELABORATO D Bozza di convenzione
- ELABORATO E Relazione di fattibilità ambientale dell'intervento
- ELABORATO F Relazione paesaggistica
- ELABORATO G Scheda di controllo urbanistico
- ELABORATO H Compensazioni - Riparto degli utili e degli oneri;

- La proposta formulata dai Soggetti interessati mira a pianificare il sub comparto n. 1 del Comparto D2 che, come già ribadito, è servito da opere di urbanizzazione;
- **L'Art. 26/S**, recante *"Contesti urbani da destinare ad attività di nuovo impianto - 02 -Dc - Dct - OH"* della strumentazione urbanistica comunale vigente (P.U.G.), contiene le NTA di riferimento del Comparto D2, applicabili, quindi, anche al *sub comparto 1*, che qui si intendono integralmente riportate;

ESAMINATA la documentazione presentata, con nota prot. **1860** del **25.02.2025** sono stati trasmessi gli esiti istruttori e la richiesta di integrazioni;

PRESO ATTO della documentazione integrativa trasmessa con nota prot. **2701** del **21.03.2025** contenente:

- Relazione tecnica due Riscontro;
- Scheda Riepilogativa;
- Relazione geologica e sismica;
- Bozza di convenzione;

VERIFICATA la rispondenza di quanto richiesto dall'Ufficio e ritenute accoglibili le osservazioni riportate dai Tecnici progettisti e le integrazioni prodotte, valevoli di accoglimento;

RICHIAMATO:

- il comma 1, lett. b, dell'art. 16 della Legge Regionale 27 Luglio 2001, recante "Formazione dei PUE", nel quale è riportato: *"i PUE possono essere redatti e proposti dai proprietari che rappresentino, in base alla superficie catastale, almeno il 51 per cento degli immobili compresi entro il perimetro dell'area interessata"*;
- il comma 3 dell'art. 16 della Legge Regionale 27 Luglio 2001 n. 20, il quale dispone che il PUE ad iniziativa privata è adottato da Consiglio Comunale;

RICHIAMATO, ALTRESÌ:

- il comma 1 dell'art. 10 della Legge Regionale 1 agosto 2011, n. 21 recante "Formazione dei piani attuativi" che modifica il comma 3 dell'art. 16 della L.R. n. 20/2001 nel modo seguente *"Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i piani attuativi, comunque denominati, per la cui formazione le leggi attualmente in vigore prevedono due distinte deliberazioni, di adozione e di approvazione definitiva, sono adottati con deliberazione della Giunta comunale e approvati in via definitiva con deliberazione della Giunta comunale se conformi allo strumento urbanistico generale vigente. I relativi procedimenti di formazione sono sottoposti alla disciplina, che resta immutata, di cui alle vigenti leggi."*;

- il comma 1 dell'art. 10 della L.R. n. 21/2011 nel quale si precisa che “*A seguito di apposita richiesta scritta da parte della maggioranza dei consiglieri comunali, anche in forma cumulativa, il piano attuativo è adottato e approvato dal Consiglio Comunale anziché dalla Giunta*”;

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. **3464** del **10.04.2025**, questo Ufficio ha notiziato i Consiglieri Comunali sul procedimento amministrativo *in itinere*, anche in applicazione dell'art. 10 comma 2 della L.R. n. 21/2011, sopra richiamata;
- non è pervenuto alcun riscontro da parte dei Consiglieri Comunali;
- l'Ufficio, per tutte le ragioni espresse e le norme sopra richiamate, ha proposto alla Giunta Comunale l'Adozione del PUE «**Contesto della trasformazione per attività produttive in via di formazione**» Comparto D2 - sub-Comparto 1, avanzato dai Germani TAMBORINO-FRISARI e redatto dalla Società di Ingegneria NEW TEKNO S.R.L. (P.IVA.: 028616620734);

DATO ATTO CHE:

- il PUE *de quo* riguarda aree sulle quali non insistono vincoli specifici per cui vi sia l'obbligo di acquisire ulteriori pareri dalle Amministrazioni competenti e, derivando dal PUG approvato, non necessita di parere paesaggistico, in quanto non comporta modificazioni al PUG stesso;
- il PUE ha previsto, altresì, il rispetto del vincolo paesaggistico in relazione alla fascia di rispetto di 20 m del muro a secco presente nell'area di intervento, come rappresentate nell'elaborato E.3.3 Carta delle Tutele;
- il PUE soddisfa già le condizioni di assoggettabilità a VAS in quanto strumento attuativo di Piano Urbanistico generale già approvato ai sensi della L.R. n. 20/2001;
- ai sensi degli artt. 93 e 94 del DPR n. 380/01 tutti i comuni, anche quelli il cui territorio è classificato in zona sismica 4, nel rispetto dell'art. 89 del medesimo DPR, devono richiedere il parere della competente Provincia sui piani di lottizzazione convenzionati prima della delibera di approvazione;
- con Deliberazione n. **53** del **30.04.2025** la Giunta Comunale procedeva con “ADOZIONE PUE ad iniziativa privata recante: «Contesto della trasformazione per attività produttive in via di formazione» Comparto D2 - sub-Comparto 1, ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. n. 20/2001 e successiva L.R. n. 21/2011”;

RICHIAMATI:

- l'art. 16, comma 4 della Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20, che riporta testualmente “*entro trenta giorni dalla data di adozione, il PUE e i relativi elaborati sono depositati, per quindici giorni consecutivi, presso la segreteria del Comune, in libera visione al pubblico. Del deposito è dato avviso sull'albo comunale e su almeno due quotidiani a diffusione nella provincia*”;
- l'art. 16, comma 6 della Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20: “*entro il termine di quindici giorni dalla data di scadenza del periodo di deposito di cui al comma 4, chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dell'art. 9 della L. 241/90*”;
- l'art. 16, comma 7 della Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20: “*entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di acquisizione degli atti di consenso di cui al comma 5, il Consiglio Comunale approva in via definitiva il PUE, pronunciandosi altresì sulle osservazioni presentate nei termini*”;

DATO ATTO CHE:

- con D.D. **171** del **21.05.2025** recante “*PUE ad iniziativa privata recante: «Contesto della trasformazione per attività produttive in via di formazione» Comparto 02 - sub-Comparto 1. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI DEPOSITO PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE*” si affidava il servizio di pubblicazione alla Info srl (P.IVA.: 04656100726), in ottemperanza a quanto stabilito al richiamato all'art. 16 c. 4 della L.R. n. 20/2001;
- la ditta incaricata ha comunicato che l'Avviso di Deposito è stato pubblicato in data **03.06.2025** sulle seguenti testate:
 - ✓ “Il Corriere dello Sport - Ediz. Puglia e Basilicata”
 - ✓ “Repubblica ed. Puglia”

PRESO ATTO CHE:

- Entro il termine previsto dalla norma non è pervenuta alcuna osservazione in merito;
- Sono stati rispettati i termini previsti dalla norma vigente in materia;

RICHIAMATO il comma 1 dell'art. 10 della Legge Regionale 1° agosto 2011, n. 21 che assegna la competenza in merito alla Giunta Comunale;

VISTI:

- il vigente PUG, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 29.12.2014;
- il Regolamento Edilizio Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 09.12.2014;
- la Legge Regionale 27.07.2001, n. 20 e ss.sm.si. recante "Norme generali di governo e uso del territorio 11"
- la Legge Regionale 1 agosto 2011, n. 21 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, nonché disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 10611"

RICHIAMATI:

- l'art. 7, comma 1, lettera c), della Legge Regionale 15.12.2000, n. 25 e s.m.i. recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di urbanistica e pianificazione territoriale e di edilizia residenziale pubblica";
- le NTA del PPTR approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 176 del 16.02.2015;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di Ordinamento istituzionale, finanziario e contabile delle Province e dei Comuni"

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 147 e 147- bis, TUEL n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.n.267 /2000 all'unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

PROPONE

alla Giunta Comunale di approvare il *PUE AD INIZIATIVA PRIVATA* denominato «**Contesto della trasformazione per attività produttive in via di formazione» Comparto D2 - sub-Comparto 1» avanzato dai Germani TAMBORINO-FRISARI e redatto dalla Società di Ingegneria NEW TEKNO S.R.L. (P.IVA.: 028616620734) costituito dagli elaborati riportati nelle premesse ed allegati quale parte sostanziale ed integrante del presente atto.**

Il Responsabile del Iii Settore Tecnico
Arch. Maria Addolorata FEDELE

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisiti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Visto il vigente statuto comunale,

Osservate tutte le formalità di legge;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge,

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, pertanto,

si intendono qui integralmente riportate;

2. Di APPROVARE ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 e 16 della L.R. 27 luglio 2001, n. 20, e dell'art. 10 comma 1 della L.R. 1 agosto 2011, n.21, il PIANO URBANISTICO ESECUTIVO AD INIZIATIVA PRIVATA denominato «**Contesto della trasformazione per attività produttive in via di formazione» Comparto D2 - sub-Comparto 1» avanzato dai Germani TAMBORINO-FRISARI e redatto dalla Società di Ingegneria NEW TEKNO S.R.L. (P.IVA.: 028616620734), trasmesso con nota prot. n. 12251/2024 e successiva nota integrativa prot. n. 2701/2025, costituito dai seguenti elaborati progettuali:**

Elaborati Grafici

- ELABORATO 1.1 Inquadramento dell'area del PUE su Carta Tecnica Regionale (CTR)
- ELABORATO 1.2 Inquadramento dell'area del PUE su Aerofotogrammetria
- ELABORATO 1.3 Inquadramento dell'area del PUE su Planimetria Catastale
- ELABORATO 1.4 Rapporti del P.U.E. con il PUG
- ELABORATO 1.5 Rapporto del PUE con i vincoli ambientali
- ELABORATO 1.6 Rapporti con la pianificazione del bacino distrettuale dell'appennino meridionale
- ELABORATO 2.1 Zonizzazione del Comparto
- ELABORATO 2.2 Riporto del PUE su base catastale con zonizzazione
- ELABORATO 3.1 Lotti e ipotesi di inserimento degli opifici
- ELABORATO 3.2 Plano-volumetrico e tipologie edilizia
- ELABORATO 3.3 Carta delle tutele
- ELABORATO 4.1 Urbanizzazioni esistenti

Elaborati di testo

- ELABORATO A Relazione tecnico illustrativa
- ELABORATO B Assetto proprietario
- ELABORATO C Norme tecniche di attuazione
- ELABORATO D Bozza di convenzione
- ELABORATO E Relazione di fattibilità ambientale dell'intervento
- ELABORATO F Relazione paesaggistica
- ELABORATO G Scheda di controllo urbanistico
- ELABORATO H - Scheda riepilogativa degli indici edilizi;
- ELABORATO - Relazione geologica-tecnica modellazione sismica di base ed indagini geognostiche in sito

3. DI APPROVARE la bozza di convenzione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che disciplina i rapporti tra il Comune di Fragagnano ed i proprietari dei lotti compresi nel PUE;

4. DI DISPORRE CHE la deliberazione di approvazione sia pubblicata sul BURP, ai sensi dell'art. 16, comma 8 della L.R. n. 20/2011;

5. DI DARE ATTO CHE il PUE acquisiterà efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURP di cui al precedente punto;

6. DI DEMANDARE all'Ufficio Tecnico Comunale la predisposizione di tutti gli atti propedeutici e consequenziali per la conclusione del procedimento di approvazione del PUE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 20/2001 e ss.mm.ii..

Successivamente la Giunta Comunale, ravvisata l'urgenza,

D E L I B E R A

Di dichiarare con voti unanimi la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e. ii